

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita ai sensi dell'art. 2325 e successivi del Codice Civile una Società per azioni sotto la denominazione:

"LUMENERGIA S.P.A."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale nel Comune di LUMEZZANE (BS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

A seguito di deliberazione dell'organo amministrativo la Società potrà altresì istituire o sopprimere filiali, succursali, sedi secondarie e dipendenze in genere, in Italia e all'estero nonché trasferire la sede sociale all'interno del Comune di LUMEZZANE.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.

Tale scadenza potrà essere prorogata o la Società anticipatamente sciolta, previa delibera dall'Assemblea straordinaria assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

In caso di proroga è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- la ricerca, la progettazione, l'innovazione tecnologica e organizzativa, l'approvvigionamento e la vendita di qualsiasi fonte di energia per usi familiari, artigianali, industriali, agricoli e commerciali nonché la progettazione, costruzione, compravendita ed esercizio dei relativi impianti. La Società può compiere ogni attività e opera necessaria e opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale testé indicato e ad esso preliminare, strumentale e conseguente e così, nei limiti anzidetti, provvedere alla ricerca e allo studio dell'utilizzazione di risorse idriche, acquisire, anche per subentro, concessioni, acquisire o riattivare anche quale affittuario, centrali e impianti provvedendo a ogni loro manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, assumere partecipazioni, nei limiti consentiti in altri Enti Organismi, stipulare convenzioni di vettoriamento, scambio, cessione, importazione, esportazione di energia elettrica con l'ENEL o con altri produttori privati, distributori, Enti Pubblici Economici, Enti territoriali e Consorzi, ai

sensi della vigente normativa.

- l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore degli idrocarburi e delle fonti di energia;
- l'esecuzione di studi, di rilevamenti geologici e geofisici;
- l'importazione e la vendita di idrocarburi gassosi e liquidi, di gas industriali;
- l'esecuzione di perforazioni e di ricerche e di coltivazioni petrolifere e gassifere, di valori endogeni e di minerali in genere; dette attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni emanate dal D. Lgs 23 maggio 2000 n. 164 e successive modificazioni;
- la costruzione, utilizzazione, locazione, acquisto e vendita di impianti di perforazioni e di prospezione per ricerche minerarie;
- lo studio e la progettazione per conto proprio e l'esecuzione di lavori edili, di impianti chimici, petrolchimici, di raffinazione, per deposito, lavorazione e distribuzione idrocarburi e gas;
- lo sfruttamento di energia nucleare e industriale in genere, l'esercizio di detti impianti;
- la fabbricazione e la vendita di apparecchiature e di altri prodotti dell'industria metalmeccanica, comunque destinati alla lavorazione e alla utilizzazione di idrocarburi gassosi e liquidi, di gas industriali e di altri materiali liquidi, gassosi e solidi, nonché di materiali nucleari nei limiti delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- lo studio, la progettazione per conto proprio, la costruzione, l'acquisizione, la gestione e l'esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture viabilistiche e di telecomunicazioni;
- il commercio di prodotti petroliferi, carbone e altri prodotti energetici;
- il commercio e/o produzione e/o costruzione di impianti e attrezzature necessari per la distribuzione dei suddetti prodotti; attività ausiliarie connesse alle precedenti;
- la preparazione e la vendita di prodotti chimici vari derivati da rifiuti e scarti e/o da materie prime per qualunque destinazione;
- la costruzione e la vendita di impianti per il trattamento di gas, liquidi e solidi, anche con recupero di materiali e di energia, di componenti, di macchine e di opere varie inerenti e accessorie;
- l'assunzione di contratti per le attività suesposte, anche se effettuate presso o da terzi;
- il noleggio e l'affitto di mezzi, apparecchiature, impianti e materiali in genere necessari per le attività descritte;
- l'acquisizione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia, con produzione e gestione di beni o di impianti e loro parti, anche su licenze di Società italiane e straniere; l'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti prodotti in proprio o finanziati da terzi;
- l'attività di gestione e di valorizzazione di aziende operanti nei settori suesposti nonché di immobili ed attrezzature destinate a parcheggi, aree di sosta attrezzate od ad organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi ed altre manifestazioni di carattere

economico su impianti di proprietà di ed a favore di soci.

La società può espletare ogni altra attività finanziaria, mobiliare od immobiliare o commerciale o industriale o di investimento, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari e mobiliari.

La Società può assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, sia italiane che estere, aventi oggetti uguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione dei servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, anche in associazioni temporanee di impresa e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

Nell'esercizio delle attività la Società potrà effettuare attività di:

- promozione ed ampliamento dell'attività suesposta mediante partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione di convegni, meeting, e corsi di formazione e qualificazione professionale, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- costruzione, la compravendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di immobili rurali, civili, commerciali e industriali e in genere il compimento di qualsiasi operazione di natura immobiliare non in misura prevalente;
- noleggio, la permuta, la gestione il prestito d'uso di beni mobili, materiali e apparecchiatura tecnologiche nonché lo svolgimento di servizi ad essi connessi necessari o funzionali alla promozione dello sviluppo tecnologico in ambito locale volti a diffondere una più elevata cultura tecnologica/informatica del tessuto industriale bresciano in generale, da svolgere in misura non prevalente;

La società può inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali nell'interesse delle società od enti controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate di cui al D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 (commi 1 e 4) del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, le altre attività riservate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e le attività riservate per legge agli iscritti negli appositi albi; l'eventuale assunzione di partecipazioni in altre società avverrà nel rispetto della legge 127/1991 e della successiva normativa in materia.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è stabilito in euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) ed è diviso in

numero 300.000 (trecentomila) azioni del valore nominale di 1 (un) euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale od in conto futuro aumento di capitale sociale. Potrà altresì richiedere versamenti e finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto.

La Società non ha l'obbligo di emissione di titoli azionari che potranno essere sostituiti da certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – Detenzione e Trasferimento di Azioni e Prelazione

1. Le prescrizioni di cui al seguente articolo, si applicano al Trasferimento – come di seguito definito - di partecipazioni possedute da soci che detengano un numero di azioni maggiore di 100 azioni. Le partecipazioni possedute da soci che detengano un numero di azioni inferiore a quello precedente potranno essere trasferite liberamente tra i soci e verso i terzi.

2. Qualora uno dei soci intenda cedere a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito, le proprie azioni o concedere diritti sulle stesse, ad un socio o a terzi, dovrà darne preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione che, nei modi ritenuti opportuni, ne darà notizia a tutti gli altri soci.

3. Nella comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, dovranno essere precisati il nome dell'offerente, il prezzo e tutte le condizioni e i termini della cessione.

4. I soci non alienanti dovranno esprimere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, comunicandola al socio ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'iter di acquisto delle stesse dovrà essere completato entro i successivi trenta giorni, pena la perdita del diritto di prelazione.

5. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione in modo proporzionale alle azioni possedute.

6. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni saranno ripartite tra gli stessi in misura proporzionale alle azioni da ciascuno possedute.

~~7. Qualora uno o più soci manifestino l'intenzione di esercitare il diritto di prelazione, ma contestino, con comunicazione avente le forme di cui al comma 2 che precede, la congruità del prezzo di acquisto delle azioni indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 1, ove essi ed il socio intenzionato a vendere non raggiungano intesa, il corrispettivo sarà determinato da un arbitratore nominato dal Presidente della Fondazione degli studi Economici e giuridici di Brescia.~~

8. Ove le azioni non oggetto della prelazione da parte dei soci non vengano effettivamente

trasferite dal socio al nominativo ed alle condizioni indicate entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle stesse sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione, di warrants e di obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società.

10. Non sono considerati terzi, e pertanto non si applica quanto sopra previsto, le società controllate dai soci ex art. 2359 c.c. o le società che controllano i soci ex art. 2359 c.c.

11. In caso di trasferimento alle società controllate/controllanti di cui sopra, l'atto di disposizione dovrà prevedere una espressa condizione risolutiva dell'efficacia dello stesso nel caso in cui la società originariamente cessionaria perda la qualità di controllata/controllante.

12. Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione, l'offerente sarà sottoposto al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

13. Il gradimento potrà essere negato ~~solo con decisione motivata in relazione ad oggettivi elementi di solidità economica e finanziaria e di requisiti di moralità, da comunicarsi~~ mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione.

14. In caso di rifiuto del gradimento, la società dovrà indicare il nominativo di un altro acquirente gradito o proporre che l'acquisto delle quote venga effettuato dalla società - entro i limiti delle disposizioni di legge vigente - e/o dai soci e/o dare al socio il diritto di recesso.

15. A tal fine, il consiglio di amministrazione indicherà, nella stessa lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con cui comunicherà il mancato gradimento espresso ~~dall'assemblea dal Consiglio,~~ il nominativo dell'acquirente proposto, cui saranno applicate le condizioni alle quali il socio abbia dimostrato di poter realizzare la vendita, o la volontà della società e/o dei soci di acquistare le azioni.

16. Il socio offerente venditore, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della proposta, dovrà comunicare al Presidente del consiglio di amministrazione la propria accettazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

17. Il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.

18. In ogni caso l'acquirente proposto dal consiglio di amministrazione o la società dovranno perfezionare l'acquisto delle azioni entro e non oltre 70 (settanta) giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione e, in caso contrario, il diritto di gradimento della società decadrà ed il socio alienante potrà effettuare la vendita all'offerente precedentemente indicato alle condizioni già comunicate senza ulteriori avvisi.

Art. 7 – Obbligazioni e Strumenti Finanziari

L'organo amministrativo può deliberare in ogni tempo l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, con o senza warrant, nominative o al portatore, a sensi degli articoli 2410, 2411 e 2412 Codice Civile.

La Società, sempre per deliberazione dell'organo amministrativo, può emettere strumenti finanziari di ogni tipo e comunque denominati, consentiti dalla legge, con le stesse modalità, termini e massimali di valore previsti per le obbligazioni, con cui fanno cumulo agli effetti dei limiti all'emissione previsti dall'art. 2412 Codice Civile. Inoltre per deliberazione dell'organo amministrativo, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Società potrà costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare, a norma degli articoli della Sezione XI del Capo V, Libro V del Codice Civile.

Art. 8 – Diritto di Recesso

Il socio ha diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile, quando non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale (quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società), la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo Statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non si ha diritto di recesso a fronte di deliberazioni che prevedano la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata (con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'ammontare delle quote per il quale viene esercitato il diritto di recesso) spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel Libro Soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante:

- acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- acquisto da parte di un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi.

Se nessuna delle due ipotesi si verifica, allora il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso, qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, e rappresenta l'universalità dei soci in regola con i versamenti; le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio ha diritto a un voto proporzionale alla partecipazione alla Società.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. La delega vale anche per convocazioni successive, purché con lo stesso ordine del giorno.

Spetta al Presidente verificare la sussistenza del diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega e la validità delle stesse.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro Soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad

essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli Amministratori e Sindaci sono presenti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea provvederà a eleggere il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile l'Assemblea dovrà essere convocata, senza ritardo, qualora lo richiedano, con indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Art. 11 – Intervento e Voto

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della stessa senza bisogno di deposito dei certificati azionari.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto; ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 12 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto o dalle Leggi vigenti in materia.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero anche entro centottanta giorni, quando particolari esigenze della Società lo richiedano, ad insindacabile giudizio dell'Organo Amministrativo.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale, e delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto ~~da un numero di 7 (sette) o da un numero minimo di 3 (tre) consiglieri ad un massimo di~~ 10 (dieci) consiglieri secondo la determinazione numerica effettuata dall'assemblea dei soci in occasione della nomina.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica, per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei limiti del Codice Civile.

Gli amministratori sono tenuti all'obbligo di non concorrenza nei confronti della Società nel rispetto dell'art. 2390 del Codice Civile; ~~ma tale divieto non trova applicazione ove il Consigliere che si trova in situazione di concorrenza sia nominato su designazione di un Socio che detenga una partecipazione qualificata almeno del 20% del capitale sociale della Società. Tale partecipazione qualificata deve essere detenuta per tutta la durata del mandato.~~ Si applicano le norme di cui all'art. 2391 del Codice Civile che regola le ipotesi di conflitto di interessi.

Art. 15 – Elezione del Consiglio

~~Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile il Comune di Lumezzane ha diritto di procedere alla nomina diretta di 3 (tre) Amministratori, nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 10 (dieci) consiglieri e alla nomina diretta di 2 (due) consiglieri nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 (sette) consiglieri.~~

Per quanto riguarda la nomina ~~degli altri~~ dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste nelle quali i candidati, nel numero massimo di ~~7 (sette)~~ 10 (dieci), dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la prima adunanza da soci che, singolarmente o complessivamente, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato od ad unico gruppo societario possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori l'accettazione della candidatura da parte dei candidati nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità.

Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

~~Risulteranno eletti Consiglieri di Amministrazione rispettivamente i primi 4 (quattro) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed i primi 3 (tre) candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti dopo la prima lista; qualora l'Assemblea decidesse la nomina di un Consiglio di soli 7 (sette) componenti gli stessi saranno assegnati in numero di 3 (tre) alla prima lista, 2 (due) alla seconda lista~~

Al fine di determinare la composizione del Consiglio di Amministrazione i voti ottenuti dalle singole liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

~~Il Comune di Lumezzane, e le società a partecipazione maggioritaria dello stesso Comune, si asterranno dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei Consiglieri non nominati direttamente. I Consiglieri nominati direttamente dal Comune di Lumezzane potranno essere revocati solo dallo stesso Comune secondo le modalità previste dal suo Statuto e sono rieleggibili.~~

~~La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore del Comune di Lumezzane e con le situazioni previste dall'articolo 2390 del codice civile.~~

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati ~~se questi erano stati eletti sulla base del voto di lista sopra previsto oppure su indicazione del Comune di Lumezzane.~~

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per

il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della Società, senza eccezione o limitazione alcuna, esclusi soltanto gli atti che la Legge in modo tassativo riserva all'Assemblea e quelli che rientrano nelle competenze delegate.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con telefax o telegramma o telex e, in via straordinaria, con preavviso di almeno due giorni seguendo le stesse modalità di convocazione; la convocazione sarà comunque sempre accompagnata dall'ordine del giorno.

3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in loro assenza, dal membro più anziano, che presiede il Consiglio stesso. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato quando siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i componenti del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno e lo dovrà convocare ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione.

5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Il Consiglio di Amministrazione, ~~per le delibere diverse da quelle di cui al successivo comma 6,~~ delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica e può conferire a uno o più dei suoi componenti deleghe.

6. ~~Per le delibere di cui al presente elenco, il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza ed il voto favorevole dei sette decimi ove il consiglio sia di dieci (e la presenza ed il voto favorevole dei quattro settimi ove il consiglio sia di sette) dei Consiglieri in carica:
— elaborazione, definizione, approvazione e modificazione: (i) linee guida della politica commerciale della società, (ii) del piano strategico aziendale, (iii) del budget annuale generale~~

~~che dia adeguata notizia delle specifiche linee di business;~~
~~definizione e determinazione della struttura organizzativa e dell'organigramma di LUMENERGIA, compresa l'assunzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente;~~
~~investimenti, mutui e ricorso al credito per importi superiori ad euro 100.000 (centomila);~~
~~acquisti, alienazioni e conferimenti di aziende o rami di aziende;~~
~~acquisto e alienazione di partecipazioni societarie e costituzioni di società;~~
~~acquisto e vendita di immobili, nonché costituzione ed estinzione di diritti reali;~~
~~sottoscrizione, modificazione e risoluzione di contratti di servizi fra i soci e LUMENERGIA nei settori delle attività commerciali, amministrative e operative con la clientela, dell'amministrazione, della contabilità, della tesoreria, della finanza e controllo, dell'elaborazione e gestione informatica, del tributario, delle assicurazioni, degli approvvigionamenti diversi da quelli afferenti energia elettrica, dell'ingegneria, del legale e segreteria societaria, delle risorse umane, della sicurezza e protezione ambientale, nonché dei rapporti e relazioni con le Autorità amministrative centrali e periferiche.~~
~~Qualora il Consiglio non deliberasse sugli argomenti proposti per il mancato raggiungimento dei sopraindividuiati quorum deliberativi, per due tentativi successivi distanziati tra loro almeno di 30 giorni lavorativi, dovrà provvedere alla convocazione di un'Assemblea per sottoporre la valutazione della situazione ai soci.~~

7. Le deliberazioni devono risultare da verbale scritto, firmato dal Presidente e controfirmato da un Segretario e che può, a scelta del Consiglio di Amministrazione, essere redatto anche dal Notaio.

Art. 17 - Presidente, Vice Presidente e Direttore

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea; può inoltre procedere alla nomina del Vice Presidente e può nominare uno o più Amministratori Delegati e un Comitato Esecutivo, determinandone i limiti, le modalità e i termini della delega. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che potrà portare a esecuzione soltanto quegli atti negoziali che siano preventivamente deliberati in sede collegiale, salvo il rispetto delle competenze delegate, nei cui limiti possono essere compiuti gli atti aventi contenuto patrimoniale.

Il Consiglio può limitatamente a singoli atti o categorie di atti, nominare Procuratori e Institori che rappresentino la Società all'esterno.

Agli Amministratori spetta un compenso che verrà stabilito dall'Assemblea oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del proprio mandato.

In caso di assenza e impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria e scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c.

Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del Sindaco e la sua sostituzione con il Sindaco supplente più anziano.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

~~Ai sensi dell'art. 2449 c.c., il Comune di Lumezzane ha diritto di procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo, che assumerà l'incarico di Presidente e di un Sindaco Supplente.~~

Per quanto riguarda la nomina ~~degli altri~~ **dei** Sindaci, si procederà all'elezione sulla base di liste presentate esclusivamente da soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria con le stesse modalità previste per la presentazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ogni lista potrà presentare un massimo di tre candidati; risulteranno eletti **il Presidente**, un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente della lista che ha ottenuto più voti ed un Sindaco Effettivo **ed un Sindaco Supplente** della lista che otterrà il maggior numero di voti dopo la prima lista.

~~Il Comune di Lumezzane e le società a partecipazione maggioritaria dello stesso Comune si asterranno dalla presentazione di liste e dalla votazione per la nomina dei Sindaci non nominati direttamente. I Sindaci nominati direttamente dal Comune di Lumezzane potranno essere revocati solo dallo stesso Comune secondo le modalità previste dal suo Statuto e dal Codice Civile.~~

~~La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la qualità di Sindaco, Consigliere o di Assessore del Comune di Lumezzane e con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c.~~

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentrerà il Sindaco Supplente individuato con le stesse modalità di nomina o di elezione del Sindaco cessato; l'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio di rappresentanza della minoranza.

Tutti i Sindaci comunque nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

L'Assemblea, all'atto della nomina, fissa il compenso da corrispondere ai membri del Collegio

Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti per legge.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, il controllo contabile della Società può essere esercitato da una Società di Revisione o da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter del Codice Civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies del Codice Civile.

Art. 20 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i sindaci e/o i liquidatori e fra alcuni di essi, in dipendenza dei rapporti sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà risolta da un Arbitro nominato dal Presidente della Fondazione degli Studi Economici Giuridici di Brescia o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia, il quale provvederà alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente a fronte del silenzio della parte avversa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, secondo diritto.

Il costo dell'arbitrato sarà a carico della parte soccombente, o ripartito tra le parti nella misura stabilita dall'arbitro stesso.

In deroga a quanto sopra previsto, in caso di controversie aventi ad oggetto crediti liquidi ed esigibili nei confronti dei soci, la Società avrà la facoltà (esercitabile a sua discrezione) di adire la

competente autorità giudiziaria.

Art. 21 - Scioglimento

La Società si scioglierà al verificarsi di una delle cause indicate nell'Art. 2484 del Codice Civile. In tal caso l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone le competenze. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo la copertura di tutte le passività, sarà ripartito fra i soci.

Art. 22 - Disposizioni Generali

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge generale e particolare riguardanti le Società per azioni.